



**comunità montana
dell'oltrepò pavese**

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
DELLA COMUNITA' MONTANA DELL'OLTREPÒ
AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE n.12/2008

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DELLA
COMUNITA' MONTANA DELL'OLTREPO PAVESE
AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE N.12/2005**

ART. 1 – FINALITA'

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

E' istituita la Commissione per il Paesaggio della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'Ente, nonché al giudizio di impatto paesistico previsto dal PTR - Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. VIII/951 del 19 gennaio 2010.

ART. 3 – AMBITO E COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere obbligatoriamente pareri per:
 - il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 146 e 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni ed all'art. 4 del DPR 9 luglio 2010, n. 139, relativamente alle competenze attribuite dall'art. 80 comma 3 bis della LR 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per le irrogazioni delle relative sanzioni amministrative in materia paesaggistica la Commissione esprime parere se richiesto dagli Organi Istituzionali o dai Responsabili di Area della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese che ne ravvisino l'opportunità per interventi sul territorio a valenza paesaggistica per i quali la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese abbia titoli a rilasciare provvedimenti autorizzativi e/o costitutivi;
 - la Commissione, previa stipula di Convenzione tra la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese e i Comuni membri interessati che conferito espressa delega, può svolgere le proprie funzioni in avvalimento e per conto dei Comuni relativamente a pratiche urbanistiche comunali che abbiano rilevanza paesaggistica a sensi art. 80 della L.R. 12/2005. In tale fattispecie un'apposita convenzione definirà e regolerà i rapporti e le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle pratiche nonché per il rilascio del parere della Commissione;
 - in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.
2. Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere:
 - sulle proposte di Piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12,
 - sui piani attuativi

ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

- La Commissione è composta da 5 membri aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale; la scelta dei membri della Commissione è avvenuta a seguito di selezione sulla base della presentazione di candidature accompagnate da curriculum professionale.

I componenti della Commissione sono i Sigg.:

Dott.ssa Arch. Maria Teresa Grassi	Presidente
Dott. Agr. Giacomo Agnelli	Componente
Dott. Geol. Marco Degliantoni	Componente
Dott.ssa Ing. Claudia Lucotti	Componente
Dott.ssa Arch. Sara Sparpaglione	Componente

ART. 5 – NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'

1. La nomina dei membri della Commissione è stata effettuata dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese n. 6 del 23 Gennaio 2015 sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda.

2. Con tale atto è stato designato anche il Presidente della Commissione che ha i seguenti compiti: a) convocare e presiedere la Commissione; b) redigere l'ordine del giorno e gli argomenti da trattare sentito il Responsabile dell'Unità preposta all'istruttoria delle pratiche; c) sovrintendere e coordinare i lavori durante la riunione; d) sottoscrivere, con il segretario della Commissione i relativi pareri; e) formalizzare i pareri espressi dalla Commissione e trasmetterli all'area competente per gli adempimenti conseguenti;

3. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.

4. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o urbanistica nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).

ART. 6 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata, mediante invito da trasmettersi con lettera o fax a ciascun componente presso il settore di appartenenza, o altro recapito preliminarmente definito, allegando l'Ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, dal Presidente della stessa.

2. L'invio della convocazione è effettuato almeno 10 giorni prima della seduta;

3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a cinque giorni;

4. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo delle riunioni e riportare l'ordine del giorno stabilito dal Presidente della Commissione.

ART. 7 – VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.

2. La Commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 2 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti.

3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso;

4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ART. 8 – ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente.

2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predisponde la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.

3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

4. la segreteria provvede all'invio delle convocazioni e la tenuta del registro delle convocazioni;

5. la segreteria provvederà altresì alla stesura dei verbali della Commissione; Nel corso della successiva riunione il Segretario provvederà, inoltre a dare lettura per la relativa approvazione del verbale della seduta precedente e procederà a distribuire copia tra i componenti la medesima Commissione

6. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa.

ART. 9 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttorio redatta dalla struttura tecnica o dalla specifica professionalità all'uopo individuata dall'Ente.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
4. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

ART. 10 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:
 - la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011);
 - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel PTR - Piano Paesaggistico Regionale sulla base delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002), nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e (eventualmente) nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco.

ART. 11 DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo di anni 5 (cinque) e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi, che potrà esercitare i propri compiti solo a seguito della verifica, da parte di Regione Lombardia, dell'idoneità dell'Ente all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.
2. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a n. 3 sedute consecutive della Commissione, o a 5 sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.
3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

ART. 12 SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

All'inizio di ogni seduta, accertata la presenza del numero legale, la Commissione provvede ad approvare il verbale della riunione precedente. Il Presidente della Commissione pone in trattazione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno nella successione stabilita dallo stesso, salvo inversioni proposte e regolarmente approvate dalla maggioranza dei presenti.

Nessun argomento può essere trattato nelle riunioni della Commissione se non nel rispetto previsto dal precedente art. 6 o previo consenso unanime espresso dai componenti presenti alla seduta.

Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno di una riunione e non trattati si intendono automaticamente rinviati alla seduta successiva.

ART. 13 – INDENNITA' E RIMBORSI

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza, ma può essere corrisposto il solo rimborso spese sostenute e documentate.

ART. 14 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto e disposto si intendono integralmente richiamati gli atti e la vigente normativa in proposito emanata dalla Regione Lombardia in vigore alla data della seduta della Commissione.